

*Art. 38 Provvedimenti per opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio.*

1. Le opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio sono sanzionate ai sensi degli artt. 30, 31, 33, 34, 37 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, si precisa che per area su cui insiste l'opera abusiva, si intende quella occupata dall'opera stessa con le sue immediate pertinenze, valutate anche ai fini dell'accesso e tenuto conto del rapporto di copertura, nonché dell'indice fondiario, previsto dal Piano Regolatore Generale, in modo comunque da non essere mai superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

3. Qualora l'opera abusiva riguardi una porzione di fabbricato, il provvedimento di acquisizione determina la quota parte indivisa di area pertinente, individuata ai sensi del comma precedente.

4. Le opere acquisite gratuitamente, con la procedura di cui all'art. 31 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380, devono essere utilizzate per fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

5. Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza del permesso di costruire, contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali, ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

6. Le opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire debbono essere demolite a spese del concessionario.

7. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il Dirigente applica una sanzione di cui all'art. 34 comma 2 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380. Le difformità relative a Denuncia inizio attività comportano una sanzione di cui all'art. 37 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380.

8. L'integrale corresponsione delle sanzioni irrogate produce gli stessi effetti di titolo abilitativo in sanatoria.

9. Relativamente alla disciplina degli interventi sanabili si fa riferimento all'art. 36 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380.

10. Si richiamano altresì i disposti di cui al Capo II "Sanzioni" del D.P.R. 6/06/2001 n. 380.